



REGOLAMENTO E STATUTO

SEDE NAZIONALE GILS

Via Francesco Sforza, 35 Padiglione Litta - 20122 Milano

tel. 02-55199506 fax: 02-54100351

e-mail: gils@sclerodermia.net - www.sclerodermia.net

NUMERO VERDE: 800.080.266

Il GILS ONLUS è iscritto all'albo della Regione Lombardia. Ha sede a Milano dal 1993, opera in tutta Italia.

OBIETTIVI

Informazione, formazione e sensibilizzazione. Difesa dei diritti degli ammalati.

SERVIZI CHE OFFRE AI SOCI E AI LORO FAMILIARI

Centro di ascolto dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 17.30

Un medico risponde al mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

La psicologa al martedì dalle 10.00 alle 17.00

Gli avvocati Scelsa e Caputo danno consulenza gratuita

al mercoledì su problematiche di diritto dalle 17.30 alle 19.00

tel.: 02-54107715

fax: 02-54114827

e-mail: avv.scelsa@gmail.com

L'INAS-CISL, attraverso la nostra segreteria, è punto di solidarietà per pratiche di invalidità, pensione, infortuni.

Il giornalino quadrimestrale riporta la vita dell'associazione e la Rubrica Medica.

AIUTA IL GILS A LOTTARE CONTRO LA SCLERODERMIA

- Iscriviti e fai iscrivere i tuoi amici
- Organizza iniziative sul tuo territorio
- Segnala notizie e scrivi articoli da pubblicare sul giornalino
- Parla del GILS al tuo medico di famiglia, al farmacista, a chi ti cura
- Segnalaci ogni tua idea o iniziativa
- Pubblicizza il GILS attraverso la stampa, la televisione
- Dedica un po' del tuo tempo alle iniziative che il GILS organizza
- Diventa un volontario attivo!

ASSOCIATI

Versando la quota tramite

C/C postale n° 28034205

Oppure sui seguenti Conti Bancari

INTESA SAN PAOLO

Agenzia 2055

IBAN : IT07 H030 6909 5710 0000 4404 140

BANCA GENERALI 850

IBAN : IT05 U030 7502 200C C850 0190 183

DONO PER LA RICERCA

INTESA SAN PAOLO Agenzia 2055

IBAN : IT31 F030 6909 5710 0000 5505 193

Gils Fondi per la Ricerca

QUOTA PER L'ANNO SOLARE 2008

SOCIO ORDINARIO Euro 26,00

SOCIO SOSTENITORE Euro 52,00

Tutti i contributi e le donazioni

sono fiscalmente detraibili

(Decreto legislativo art. 13 D.L. 460/97

L.14 maggio 2005 n.80)

Consulta il nostro sito: www.sclerodermia.net

TITOLO I Associazione

- Art. 1 E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA ALLA SCLERODERMIA", in forma abbreviata "GILS" con sede in Milano.
- Art. 2 — L'Associazione non ha scopo di lucro e si definisce associazione di volontariato, pertanto le prestazioni dei soci vengono effettuate esclusivamente a titolo gratuito e gratuite sono anche le cariche elettive assunte dai medesimi.
- Art. 3 — L'Associazione ha lo scopo di favorire la promozione e la diffusione della conoscenza sulla Sclerodermia, sia in campo medico che sociale. Le attività dell'Associazione saranno improntate alla più ampia apertura culturale e potranno estendersi anche a temi collaterali a quello principale. A titolo esemplificativo l'Associazione svolgerà, anche avvalendosi delle competenze del Comitato Scientifico, attività orientata in tre aree:
- a) Ricerca e progettazione
 - elaborazione dei progetti;
 - collaborazione a ricerche attivate da altri enti;
 - produzione di materiale informativo;
 - raccolta materiali, documentazione e pubblicazione di materiali.
 - b) Consulenza e formazione
 - perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 - promozione di gruppi di mutuo aiuto per gli ammalati e le loro famiglie in modo tale da poter ottenere una maggiore integrazione nel sociale;
 - iniziative formative nell'area socio-sanitaria rivolta anche alle famiglie degli ammalati;
 - iniziative seminariali;
 - consulenza a centri di ricerca;
 - consulenza a strutture sanitarie.
 - c) Comunicazione e informazione
 - individuazione e coordinamento di risorse;
 - predisposizione di canali comunicativi mirati;
 - campagna di sensibilizzazione delle istituzioni e dell'opinione pubblica; attivazione di iniziative culturali mirate.

In particolare l'Associazione, a favore delle persone sclerodermiche, promuoverà ogni azione atta all'emanazione ed alla corretta applicazione di una legislazione adeguata, favorendo l'istituzione, da parte della Pubblica Amministrazione e/o di enti privati, di centri e servizi di assistenza sanitaria/riabilitativa. L'Associazione potrà attivare gruppi di lavoro e quant'altro potrà servire per il raggiungimento degli scopi associativi.

TITOLO II Soci

- Art. 4 — Possono essere Soci nell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che dimostrino interesse, a qualsiasi titolo, alle problematiche sanitarie, sociali e scientifiche sul tema della Sclerodermia. E' prevista la qualifica "Socio sostenitore" per coloro che, pur non contri-

buendo fattivamente alle attività, frequentano l'Associazione e la sostengono economicamente.

Art. 5 — L'ammissione dei Soci avviene su domanda dell'interessati. L'Accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato.

Art. 6 — I soci hanno il diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, e a prestare entro i limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali nel rispetto dello Statuto.

Art. 7 — La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per dimissione

b) su delibera del Consiglio Direttivo, salva ratifica della prima assemblea utile, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per motivi che comportino indegnità;

c) per ritardo pagamento della quota associativa per oltre un anno. E' fatto salvo il ricorso alla autorità giudiziaria a sensi dell'art.24 del Codice Civile

TITOLO III

Organi e struttura dell'Associazione

4

Art. 8 – organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Comitato Scientifico
- Gli eventuali Comitati Regionali o Provinciali.

ASSEMBLEA

Art. 9 — L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente con lettera contenente l'ordine del giorno, da spedirsi non meno di venti giorni prima del giorno stabilito per la riunione.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei Soci.

Art. 10 — L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo. Spetta inoltre all'Assemblea:

- fissare le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il piano di programma annuale e l'eventuale piano triennale;
- approvare la relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione;
- approvare regolamenti dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare su eventuali comitati Regionali o provinciali
- deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto.

- Art. 11 — L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di un suo impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Consiglio Direttivo. Ogni Assemblea nomina di volta in volta un segretario, su proposta del Presidente dell'Assemblea.
Il Socio può farsi rappresentare in ogni singola assemblea da altro Socio con delega scritta.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione, anche per le modifiche statutarie, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere redatte nel verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 12 — L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, composto da un minimo di 9 ad un massimo di 15 membri, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, procederà alla sua sostituzione scegliendo il primo non eletto, chiedendone la convalida alla prima assemblea dei Soci.
- Art. 13 — Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- Art. 14 — Il Consiglio si riunisce di norma ogni 6 mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
- Art. 15 — I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:
- gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
 - nomina di eventuali collaboratori;
 - proposta di regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - stesura del bilancio annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Presidente

- Art. 16 — Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed alla scadenza del mandato può essere riconfermato.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e resistere in giudizio.
Il Presidente ha facoltà di effettuare incassi per conto dell'Associazione da enti pubblici o privati, nonché di aprire conti correnti intestati all'Associazione e di compiere operazioni bancarie sugli stessi.
Spetta inoltre al presidente:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- b) sovrintendere all'attività dell'Associazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Associazione;
- d) in particolari casi di urgenza può avocare a sé le decisioni spettanti al Consiglio Direttivo, come meglio definito nel regolamento.

Il Presidente può, all'occorrenza, delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo incarichi specifici. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Il Comitato Scientifico

Art. 17 — Il Comitato Scientifico è composto da medici, ricercatori e tecnici, che collaborano con il GILS. La base della collaborazione è volontaria. È organo consultivo dell'Associazione ed il suo parere, obbligatorio ma non vincolante, dovrà essere richiesto dal Consiglio Direttivo relativamente alle decisioni attinenti ogni questione avente per oggetto l'attività e l'indirizzo scientifico dell'Associazione.

Art. 18 — Il Comitato Scientifico è un organismo aperto, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, su indicazione motivata:

- del Presidente,
- di almeno tre Consiglieri
- di almeno 30 soci.

Hanno mandato triennale rinnovabile, con scadenza posteriore di un anno alle cariche sociali.

Art. 19 — Il Comitato Scientifico propone al Consiglio Direttivo progetti di ricerca indicando anche le priorità. I progetti proposti, se approvati dal Consiglio, entreranno nella pianificazione annuale/triennale delle attività. Il Consiglio Direttivo promuoverà, con particolare attenzione, i progetti policentrici, per favorire al massimo l'interazione dei ricercatori, al fine di accelerare l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo di nuove prospettive terapeutiche.

Eventuali Comitati Regionali o Provinciali

Art. 20 – Nei capoluoghi di Regione e nei capoluoghi di Provincia possono essere costituiti Comitati regionali e/o provinciali con compiti di coordinamento e promozione dell'attività dell'Associazione nell'ambito della Regione e della Provincia. I dirigenti locali che ne prendono l'iniziativa devono essere preventivamente autorizzati dall'Assemblea ed utilizzare le modalità e lo schema di Statuto resi disponibili dallo stesso Consiglio.

- a) I Comitati locali, per essere ratificati, devono avere:
 - i Comitati regionali non meno di 100 iscritti;
 - i Comitati provinciali non meno di 50 iscritti.

b) Devono provvedere all'elezione di un Presidente, di un Segretario, di un Revisore dei Conti Interno e di un Consiglio Direttivo composto da almeno tre iscritti.

c) Il Comitato locale redige autonomamente uno Statuto conforme ai principi generali dello Statuto dell'Associazione e nel quale deve essere previsto che:

- a) l'organo goda di autonomia finanziaria;
- b) gli atti compiuti dai suoi rappresentanti non comportano

- responsabilità patrimoniale per l'Associazione;
- d) è obbligatoria la registrazione dei conti su appositi libri;
- e) l'attività dei Comitati è soggetta al controllo del Consiglio Direttivo che ne risponde all'Assemblea;
- f) ogni anno deve essere predisposta una relazione morale e finanziaria corredata da un inventario e un bilancio da trasmettere alla Presidenza dell'Associazione. Quando gli adempimenti, di cui sopra, saranno completati si dovrà richiedere il parere finale dell'Assemblea. L'Assemblea ratificando il Comitato locale ne approva lo Statuto.

La decisione dell'Assemblea con la quale è concessa o respinta la ratifica è discrezionale e, pertanto, non è impugnabile, purché il rigetto sia preceduto da osservazioni scritte e dall'invito, non recepto, di emendare il progetto non ratificato.

I Comitati locali sono tenuti a partecipare alle spese della struttura centrale.

TITOLO IV Bilancio e patrimonio

Art. 21 – L'esercizio sociale decorre dal 1° di Gennaio al 31 Dicembre dello stesso anno.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del rendiconto dell'esercizio che dovrà essere sottoposto all'Assemblea. Durante la vita della associazione nessuna somma per utili conseguiti o riserve potrà essere devoluta agli associati ma ogni eccedenza attiva di bilancio dovrà essere destinata alle attività istituzionali.

Art. 22 — Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione destinati a patrimonio;
2. dalle quote di iscrizione dei Soci;
3. dalle quote dei soci sostenitori;
4. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in generale;
5. contributi di organismi internazionali;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. da sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o di associati.
8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 23 — Al fine di raggiungere le finalità di cui ai precedenti articoli, l'Associazione potrà far patrocinare e/o finanziare i singoli progetti da:

- operatori economici,
- enti sia privati che pubblici,
- associazioni ed organi vari, sia a carattere internazionale, nazionale o locale

TITOLO V Scioglimento

Art. 24 – In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

I beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni no profit, escludendo fin d'ora la distribuzione ai soci del patrimonio dell'Associazione.

TITOLO I - Associazione

L'ASSOCIAZIONE di volontariato denominata "GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA ALLA SCLERODERMIA" in forma abbreviata "GILS" ha sede sociale in Milano, padiglione Litta I piano, presso la Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, via F. Sforza 35, 20122 Milano.

1. È il centro di riferimento di tutte le attività centrali, la sede della presidenza, della segreteria e degli archivi dell'associazione.
2. Salvo diversa disposizione, su decisione del Presidente, è la sede delle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. È il centro dei servizi che l'Associazione eroga a favore dei malati. Ogni allocazione diversa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.
4. È, inoltre il punto di riferimento di tutti i soci che possono frequentarla in qualsiasi momento.

Art. 2

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è un'associazione di volontariato e le prestazioni dei soci vengono effettuate esclusivamente a titolo gratuito e gratuite sono anche le cariche elettive assunte dai medesimi.
2. L'Associazione è apolitica e non applica alcuna differenziazione di razza, di sesso e di religione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese documentate ed effettivamente sostenute in relazione all'attività prestata, nei limiti ed alle condizioni fissate, da apposito regolamento di rimborso approvato dal Consiglio Direttivo (es. spese di viaggio, pranzo, per nottamento). L'autorizzazione alle spese deve essere preventiva e per decisione del Presidente.
4. L'unico rapporto di lavoro dipendente autorizzato è la funzione di Segretaria dell'Associazione, che è assunta secondo le norme vigenti. Quando necessario la segretaria sarà scelta dal Consiglio Direttivo che potrà delegare la funzione al Presidente.
5. L'Associazione, su proposta del Presidente o dei membri del Consiglio Direttivo, si potrà avvalere di prestazioni di lavoro autonome e/o professionali per le necessità dell'Associazione. L'autorizzazione sarà data dal Consiglio Direttivo, che fisserà anche le prestazioni richieste, i limiti di spesa, i tempi, i modi ed i risultati attesi. Non sono ammesse prestazioni professionali di parenti, in linea diretta di Soci.

Art. 3

1. L'Associazione ha lo scopo di favorire la promozione e la diffusione della conoscenza sulla Sclerodermia, sia in campo medico sia sociale.
2. Favorisce tutti gli accordi con Istituzioni/Enti che possono migliorare la condizione e lo status dei malati.
3. Le attività dell'Associazione saranno improntate alla più ampia apertura culturale e potranno estendersi anche a temi collaterali a quello principale, ma le cui finalità portino benefici al processo di conoscenza/miglioramento della sclerodermia. Le decisioni in merito saranno assunte dal Presidente che informerà il Consiglio Direttivo delle motivazioni e per l'approvazione.
4. Le attività dell'Associazione sono parte integrante della pianificazione annuale e triennale (mission dell'Associazione). Il piano annuale è un

piano di dettaglio e prevede gli obiettivi da perseguire/raggiungere nel corso dell'anno; il piano triennale è una pianificazione di massima, di lungo periodo, che indica la strada che l'Associazione intende percorrere e migliora la visibilità sugli obiettivi dell'Associazione. Gli obiettivi/pianificazione saranno decisi dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea (dei soci). Nel rendiconto annuale, da presentare all'Assemblea, saranno messi in evidenza gli obiettivi raggiunti e gli eventuali scostamenti dal piano programmato, che saranno motivati e giustificati.

5. L'Associazione svolgerà, quando necessario avvalendosi delle competenze del Comitato Scientifico, attività orientata, a titolo non esaustivo, in tre aree:
 1. Ricerca e progettazione,
 2. Consulenza e formazione
 3. Comunicazione e informazione
6. In particolare l'Associazione, a favore delle persone sclerodermiche, promuoverà ogni azione atta all'emanazione ed alla corretta applicazione di una legislazione adeguata, favorendo l'istituzione, da parte della Pubblica Amministrazione e/o di enti privati, di centri e servizi di assistenza sanitaria/riabilitativa. Il Consiglio Direttivo è chiamato ad una costante attenzione alle legislazioni nazionali e locali ed il Presidente a produrre le necessarie azioni di sollecito, verifica e stimolo.
7. L'Associazione, su indicazione del Consiglio Direttivo, potrà attivare gruppi di lavoro sia all'interno che all'esterno dell'Associazione. Se l'attività di tali gruppi darà luogo a spese esse devono essere preventivamente decise ed approvate, fissandone i limiti, i tempi, i modi e gli obiettivi.
8. Per il raggiungimento degli scopi associativi il Consiglio Direttivo potrà decidere azioni mirate prese in base alla situazione, anche in deroga motivata, al piano approvato. Le deroghe al piano devono essere approvate con la maggioranza di almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo e presentate alla conoscenza della prima Assemblea utile. Nel caso che le modifiche implicino elevate variazioni di costo e/o variazioni notevoli del programma sarà necessario convocare un'Assemblea Straordinaria.
9. Saranno favorite le partecipazioni/associazioni ad Enti ed Istituzioni italiane e/o straniere, ma le decisioni in merito dovranno essere autorizzate dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dovrà motivare le ragioni della partecipazione, stabilire preventivamente le persone di riferimento e gli eventuali costi previsti, che andranno riportati, in caso di approvazione, nel piano di programmazione. Per motivi di giustificata urgenza, il Consiglio Direttivo può decidere in merito e richiedere l'approvazione alla prima Assemblea utile.
10. Per far partecipare i Soci alla vita dell'Associazione pubblicherà, a responsabilità del Presidente, il giornale dell'associazione denominato:

- “Il Giornale contro LA SCLERODERMIA”

Il giornale sarà pubblicato in piena autonomia, con i fondi dell'Associazione. Il Comitato Scientifico redigerà articoli d'interesse scientifico e fornirà il supporto scientifico per la verifica di articoli provenienti da fonti diverse. I Soci possono inviare articoli che potranno essere pubblicati, se ritenuti d'interesse generale, ad insindacabile giudizio del Presidente.

11. L'Associazione curerà anche la diffusione delle informazioni e la possibilità di dialogo attraverso il sito WEB dell'Associazione, denominato www.sclerodermia.net e darà la possibilità di comunicazione sull'indirizzo di posta elettronica gils@sclerodermia.net. La responsabilità del sito è del Presidente, che per la manutenzione e l'aggiornamento si potrà avvalere di persone specializzate nella comunicazione. Nel caso che questa attività sia svolta da persone esterne all'Associazione, vale quanto enunciato all'Art.3-5.
12. L'elenco dei servizi offerti ai Soci e ai non Soci, con le modalità di utilizzo, sarà disponibile sul sito WEB, sul giornale dell'Associazione e su un pieghevole informativo che sarà utilizzato per fare conoscere l'Associazione.

TITOLO II — Soci

Art. 4

1. Possono essere Soci nell'Associazione cittadini italiani che dimostrino interesse, a qualsiasi titolo, alle problematiche sanitarie, sociali e scientifiche sul tema della Sclerodermia. Possono essere Soci anche cittadini stranieri purché residenti in Italia. I soci fanno riferimento alla sede centrale dell'Associazione, ai referenti locali od alle sue eventuali sedi periferiche.
2. Il Consiglio Direttivo può nominare "Socio sostenitore" chi, pur non contribuendo fattivamente alle attività, frequenta l'Associazione e la sostiene economicamente.
3. I soci sono iscritti nel "Registro dei Soci", gestito dalla segretaria, su indicazione del tesoriere. Il registro dei soci contiene tutte le indicazioni di riferimento per i necessari contatti tra l'Associazione ed i Soci medesimi. Ai dati sensibili dei Soci devono essere applicate tutte le tutele previste dalla legge per la privacy.
4. I Soci, che svolgano attività a favore dell'associazione (es. cariche elettive, attività promozionali, ecc.), saranno assicurati come previsto dalla legge.
5. Il Consiglio Direttivo fisserà l'importo delle quote associative e proporrà le eventuali variazioni all'Assemblea.

Art. 5

1. L'ammissione dei Soci avviene per domanda dell'interessati. La domanda può essere formale, ma è anche sufficiente la richiesta di iscrizione tramite bollettino di C/C o versamento della quota associativa, con indicazione dei dati di riferimento (nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico o e mail).
2. Ad ogni socio sarà fatta pervenire, dal responsabile della privacy dell'Associazione, la lettera con l'informativa necessaria e la richiesta di utilizzo, ai soli fini associativi, dei dati sensibili. La lettera dovrà essere restituita firmata ed archiviata a cura della segretaria. L'indicazione dell'autorizzazione dovrà essere registrata, sul registro dei soci, in apposita casella. Ogni Socio può ritirare l'autorizzazione all'uso dei suoi dati in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Associazione.
3. L'Accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione

utile, con provvedimento motivato, riportato nel verbale di riunione. Il Consiglio Direttivo delegherà al tesoriere il compito della verifica del versamento della quota associativa.

Art. 6

1. I Soci hanno il diritto di frequentare la sede sociale ed il diritto/dovere di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
2. Ai Soci devono essere resi disponibili una copia dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, che saranno pubblicati sul giornale dell'Associazione e sul sito WEB.
3. I Soci partecipano alle decisioni d'indirizzo e approvazione tramite l'Assemblea ordinaria e/o straordinaria.
4. Le proposte di miglioramento e/o variazioni che pervengono dai Soci devono essere raccolte dalla segretaria e portate all'attenzione del Presidente. Le proposte che richiedono l'utilizzo di impegni finanziari, di un certo onere, dovrebbero contenere le indicazioni sulle possibilità di reperimento fondi. Le proposte ritenute d'interesse effettivo saranno discusse in Consiglio Direttivo e, se approvate, messe nel piano di programmazione.
5. I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, e a prestare entro i limiti delle proprie possibilità, la propria opera, anche a livello locale, per il raggiungimento degli obiettivi sociali nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.
6. I Soci, che hanno buona conoscenza delle realtà locali (enti, istituzioni) e che vogliono svolgere attività di volontariato per l'Associazione, possono diventare, sentito il parere del Consiglio Direttivo, persone di riferimento per l'Associazione (referenti locali) e funzionare, quindi da riferimento locale.
7. I Soci maggiorenni possono accedere alle cariche sociali previste nello Statuto, senza preclusioni di sorta, su decisione dell'Assemblea.

Art. 7

1. La qualifica di Socio può venir meno per:
 - dimissione, da comunicarsi all'Associazione mediante lettera, fax o e mail
 - delibera del Consiglio Direttivo, salva ratifica della prima Assemblea utile per accertati motivi incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per motivi che comportino indegnità;
 - ritardo pagamento della quota associativa per oltre un anno. Sarà il Consiglio Direttivo, per propria iniziativa o su indicazioni del Tesoriere, a validare l'elenco dei Soci dimessi, con le relative motivazioni, ed a presentarlo all'approvazione dell'Assemblea.
2. I Soci dimessi per omesso pagamento della quota sociale possono essere reintegrati nell'Associazione se sarà pagata la quota sociale arretrata.
3. I Soci dimessi per gravi motivazioni non possono essere reintegrati nell'Associazione prima che siano trascorsi tre anni dall'evento che ne ha decretato l'esclusione, sentito il parere dell'Assemblea.

TITOLO III - Organi e struttura dell'Associazione

Art. 8 — Organi dell'Associazione

1. Organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) Il Comitato Scientifico
 - e) Gli eventuali Comitati Regionali o Provinciali

L'Assemblea dei Soci

Art. 9

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e si riunisce di norma almeno una volta all'anno, in una data compresa tra il 1° Marzo ed il 30 di Aprile, su convocazione, contenente l'ordine del giorno, deliberata dal Consiglio Direttivo ed emessa dal Presidente.
2. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 dei Soci e su ordine del giorno motivato, oppure su richiesta del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni straordinarie, per garantire il massimo dell'efficienza e dell'efficacia e, soprattutto la reale partecipazione dei Soci, devono essere motivate da reali ragioni d'urgenza e di necessità.

Art.10

1. La comunicazione di convocazione, a firma del Presidente, deve essere inviata ai soci con lettera da spedirsi almeno 20 giorni prima di tale data.

L'assemblea deve, di norma:

 - a) fissare le linee generali dell'attività dell'Associazione;
 - b) approvare il bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare il piano di programma annuale e l'eventuale piano triennale;
 - d) approvare la relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione;
 - e) approvare regolamenti dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
 - f) deliberare su eventuali comitati Regionali o provinciali
 - g) deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto.

ART. 11

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di un suo impe-

- dimento, dal Vicepresidente o da altra persona delegata facente parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea è il responsabile della corretta registrazione delle indicazioni dell'Assemblea.
2. Ogni Assemblea nomina di volta in volta un Segretario, su proposta del Presidente dell'Assemblea. Il Segretario ha il compito notarile di fedele trascrizione delle volontà dell'Assemblea.
 3. Il Socio può farsi rappresentare in ogni singola assemblea da altro Socio con delega scritta, da consegnarsi alla reception prima dell'assemblea. Non sono ammesse più di tre deleghe per una stessa persona.
 4. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Il voto è espresso per alzata di mano. Saranno verbalizzati i voti a favore, quelli contrari e gli astenuti. Solo per particolari questioni, in cui si volesse tutelare il diritto alla privacy sull'espressione si potrà votare su scheda, se tale sistema è previsto all'odg. Per motivi di costo e di organizzazione la votazione su scheda sarà utilizzata solo su richiesta del Consiglio Direttivo e/o di 1/3 dei Soci.
 5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione.
Se la maggioranza non è raggiunta per le delibere dei punti di cui all'art. 10 — 1b, 1c, 1d ed 1e deve essere immediatamente cercata la soluzione e presentate le opportune modifiche all'Assemblea.
In caso che non si riesca a trovare una soluzione immediata, che venga approvata dall'Assemblea, sarà necessario convocare un'Assemblea successiva nel corso della quale saranno recepite le osservazioni dell'opponente Assemblea e riferite le opportune giustificazioni.
 6. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
 7. La delibera, su decisione motivata del Consiglio Direttivo, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere redatte nel verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'Assemblea sarà pubblicato sul primo numero possibile del giornale dell'Associazione, che sarà spedito a tutti i soci.

II Consiglio Direttivo

Art. 12

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e risulterà composto da un minimo di 9 ed un massimo di 15 Membri compreso il Presidente. Il numero dei membri da eleggere è fissato dall'odg dell'assemblea.
2. Tutti i Soci maggiorenni possono essere eletti. La lista dei membri da votare è formata in base alle indicazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dai Soci che ritengono di poter svolgere una proficua attività per l'Associazione. Le candidature devono essere presentate

- all'attenzione del Presidente tre mesi prima dell'Assemblea elettiva. Sarà compito del Consiglio Direttivo redigere, in stretto ordine alfabetico, la lista dei candidati da mettere nell'ordine del giorno dell'Assemblea elettiva e fissare il numero ottimale di membri da eleggere.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.
 4. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo e di governo dell'Associazione.
 5. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, procederà alla sua sostituzione scegliendo il primo non eletto, pubblicando la variazione sul giornale sociale. Solo nel caso che ragioni di opportunità sociale (per esempio di bilanciamento regionale delle presenze) facciano sì che sia più opportuno nominare un altro membro, il Consiglio può procedere ad una diversa nomina, ma dovrà chiedere la convalida alla prima assemblea dei Soci, spiegandone le motivazioni.

Art. 13

1. Normalmente, nel corso dell'Assemblea elettiva, nella fase successiva alle votazioni e prima di sciogliere l'Assemblea stessa, il neo Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Solo se ragioni di tempo e/o di opportunità renderanno impossibile l'operazione di nomina, si potrà procedere entro 15 giorni alla convocazione del Consiglio Direttivo che procederà alle nomine di cui sopra.
2. Le nomine saranno pubblicate, insieme al verbale dell'Assemblea sul giornale sociale.
3. I compiti del Segretario sono quelli di sovrintendere alle attività di segreteria, normalmente espletate dalla segretaria dell'Associazione, di controllare la corretta tenuta degli archivi e delle registrazioni.
4. I compiti del Tesoriere, sono quelli di puntuale e di attenta verifica dei movimenti di conto interni. È responsabile e aggiorna il Registro di Soci e ne verifica la posizione associativa (versamento delle quote). Promuove, dandone indicazione al Presidente, la nomina dei Soci Sostenitori. Con il Presidente ed il Vicepresidente condivide la firma sui conti dell'Associazione. È responsabile e aggiorna il libro del controllo contabile ed ha il compito di Revisore dei Conti interno per il solo aspetto legale. Fornisce, a supporto al Presidente, i dati necessari per il revisore dei conti esterno, che produrrà la relazione da allegare al bilancio. Il revisore dei conti esterno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e deve essere incaricato, su scelta del Presidente, con apposita lettera di incarico.
5. I compiti di Segretario e di Tesoriere dell'Associazione possono essere, per Deliberazione del Consiglio Direttivo, associati in un'unica funzione.
6. I compiti del Vicepresidente, oltre a quelli delegati come da Art.16,

sono quelli di fornire, su richiesta del Presidente, consulenza tecnica e di controllo ai progetti ed al piano di programmazione annuale (mission), non sostitutiva, ma integrativa ai compiti del Consiglio Direttivo (Art.15). Su quest'attività sarà redatta una relazione scritta con le proprie osservazioni e l'analisi degli eventuali scostamenti. Gli eventuali provvedimenti da intraprendere saranno di competenza del Presidente e portati a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Art. 14

1. Il Consiglio si riunisce almeno due (2) volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri. La prima riunione dell'anno è propedeutica all'Assemblea dei Soci.
2. In caso di urgenza e/o di argomenti di non elevata necessità di discussione all'interno del Consiglio Direttivo, il Presidente potrà decidere di procedere alla votazione di un Odg per via posta elettronica (e-mail). La votazione sarà ritenuta valida, a tutti gli effetti, come una riunione e sarà fatto un verbale, messo agli atti, nel registro dei verbali, con copia delle e-mail pervenute. Per le votazioni via posta elettronica devono votare almeno i 3/4 dei membri del Consiglio Direttivo.
3. I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni e, se impossibilitati, devono far pervenire al Presidente una motivazione dell'assenza.
4. I Consiglieri che non si presenteranno, senza giustificato motivo, per un anno alle riunioni decadranno dall'incarico e saranno invitati dal Presidente a presentare le proprie dimissioni, prima di procedere d'ufficio. Si procederà alla sostituzione dei Consiglieri decaduti secondo le regole dell'Art.12 — 5.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, salvo dove sia richiesta una maggioranza diversa.

Art. 15

1. I compiti del Consiglio Direttivo sono:
 - gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
 - nomina di eventuali collaboratori;
 - proposta di regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - stesura del bilancio annuale consuntivo e preventivo.L'Assemblea deve deliberare sul bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Nello specifico rientra nei compiti del Consiglio Direttivo il controllo dello stato di avanzamento del programma annuale e l'analisi degli eventuali scostamenti.
3. Il Consiglio Direttivo nomina per i progetti più significativi ed onero-

si, finanziati a qualsiasi titolo dall'Associazione, un Responsabile di Progetto e/o una Commissione di Controllo che curerà la verifica del corretto avanzamento e relazionerà il Consiglio.

Presidente

Art. 16

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo come da Art.14 -1, dura in carica 3 anni ed alla scadenza del mandato può essere riconfermato.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e la facoltà di agire e resistere in giudizio.
3. Il Presidente ha facoltà di effettuare incassi per conto dell'Associazione da enti pubblici o privati, nonché di aprire conti correnti intestati all'Associazione e di compiere operazioni bancarie sugli stessi.
4. Il Presidente è l'unico "titolare" dei dati sensibili dei Soci, secondo il dettato della Legge 675/1996 (Legge sulla privacy).
5. Spetta inoltre al Presidente:
 - convocare l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
 - sovrintendere all'attività dell'Associazione;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
 - in particolari casi di urgenza può avocare a sé le decisioni spettanti al Consiglio Direttivo, ma fornendo al più presto al Consiglio stesso, le motivazioni dell'urgenza e delle decisioni prese. In questi casi può essere utile il supporto della posta elettronica;
 - tenere i rapporti con i donatori, curando l'informativa sull'utilizzo dei fondi donati;
 - effettuare il controllo che le donazioni, per le caratteristiche particolari del donatore, non creino pericolo all'indipendenza dell'Associazione. Nei casi dubbi può richiedere il parere del Consiglio Direttivo e/o di un consulente esterno prima della formale accettazione della donazione;
 - ricercare ed incaricare il revisore dei conti esterno;
 - curare la redazione del Giornale dell'Associazione, che avrà cadenza quadrimestrale e l'aggiornamento del sito WEB.
6. Il Presidente può, all'occorrenza, delegare a membri del Consiglio Direttivo incarichi specifici. L'incarico, dove non sia di mera rappresentanza, deve essere riportato nei registri dell'Associazione e deve essere definita l'ampiezza del mandato. il delegato è tenuto a relazionare, per iscritto, il Presidente sulle azioni intraprese nell'ambito della delega.
7. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente. La delega è paritaria con i diritti/doveri del Presidente e dura per le operazioni relative al periodo delegato. L'incarico, deve essere riportato nei registri dell'Associazione e

deve essere definita l'azione o il periodo delegato. Il Vicepresidente è obbligato a relazionare, per iscritto, il Presidente sulle azioni intraprese nell'ambito della delega.

Il Comitato Scientifico

Art. 17

1. Il Comitato Scientifico è composto da medici, ricercatori e tecnici, che collaborano con il GILS. La base della collaborazione è volontaria.
2. È organo consultivo dell'Associazione ed il suo parere, obbligatorio ma non vincolante, dovrà essere richiesto dal Consiglio Direttivo relativamente alle decisioni attinenti ogni questione avente per oggetto l'attività e l'indirizzo scientifico dell'Associazione.
3. Per garantire il massimo della partecipazione non è ammesso più di un membro per centro di riferimento, per poter mantenere il massimo livello di integrazione e funzionalità.
4. Il Comitato Scientifico fornirà all'Associazione articoli utili o i riferimenti di pubblicazioni estere, da pubblicare sul giornale dell'Associazione per le informazioni agli ammalati.
5. Il Comitato Scientifico, per decisione concorde con il Consiglio Direttivo, prepara la presentazione scientifica per l'Assemblea.
6. Uno o più rappresentanti del Consiglio Scientifico dovranno essere presenti nel corso dell'Assemblea per il necessario supporto specialistico e per la presentazione/discussione sulle iniziative/discussioni a fondo scientifico.

Art. 18

1. Il Comitato scientifico è un organismo aperto, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, su indicazione motivata:
 - del Presidente,
 - di almeno tre Consiglieri
 - di almeno 30 soci.
2. Hanno mandato triennale rinnovabile, con scadenza posteriore di un anno alle cariche sociali. Si garantisce così la continuità d'indirizzo scientifico nei periodi di cambiamento della dirigenza dell'Associazione e di non impattare sfavorevolmente sui progetti in corso.
3. Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare l'inammissibilità o l'incompatibilità alla nomina di membro del Comitato Scientifico, nonché di provvedere in ogni momento alla revoca del mandato, qualora rilevasse delle situazioni e/o comportamenti che creino pregiudizio e/o difficoltà all'Associazione. L'azione deve essere motivata per iscritto e le osservazioni comunicate al membro revocato.

Art. 19

1. Il Comitato Scientifico propone al Consiglio Direttivo progetti di ricerca indicando anche le priorità. I progetti proposti, se approvati dal Consiglio, entreranno nella pianificazione annuale/triennale delle at-

tività. Il Consiglio Direttivo promuoverà, con particolare attenzione, i progetti policentrici, per favorire al massimo l'interazione dei ricercatori, al fine di accelerare l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo di nuove prospettive terapeutiche.

2. L'associazione favorisce, principalmente, progetti che potranno portare miglioramenti, nel breve periodo, nella conoscenza, nella cura e, soprattutto, nelle condizioni degli ammalati. I progetti di lungo periodo, presentati dal Comitato Scientifico, con tempo previsto superiore ai 24 mesi, devono contenere un elevato grado di dettaglio delle motivazioni.
3. Il Comitato Scientifico fornirà il supporto scientifico se l'Associazione decidesse di fornire strumenti/apparecchiature sanitarie per la prevenzione/cura dei malati.
4. Il Comitato Scientifico fornirà supporto scientifico per tutte le azioni, accordi e/o progetti, che necessitano di conoscenze scientifiche, che possono essere intrapresi, dall'Associazione, con associazioni, enti pubblici e privati.

Eventuali Comitati Regionali o Provinciali

Art. 20

1. La decisione di procedere a Comitati Regionali e/o Provinciali spetta solo all'Assemblea dei Soci. L'informativa deve essere fornita tramite comunicazione che può essere pubblicata sul giornale sociale, almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea stessa.
2. L'iniziativa è presa da dirigenti locali che devono essere preventivamente autorizzati dall'Assemblea e che devono utilizzare le modalità e lo schema di Statuto resi disponibili dal Consiglio Direttivo.
3. Nei capoluoghi di Regione e nei capoluoghi di Provincia possono essere costituiti Comitati regionali e/o provinciali con compiti di coordinamento e promozione dell'attività dell'Associazione nell'ambito della Regione e della Provincia.
 - a) I Comitati locali, per essere ratificati, devono avere:
 - i Comitati regionali non meno di 100 iscritti;
 - i Comitati provinciali non meno di 50 iscritti.
 - b) devono provvedere all'elezione di un Presidente, di un Segretario, di un Revisore dei Conti Interno e di un Consiglio direttivo composto da almeno tre iscritti.
 - c) il Comitato locale redige autonomamente uno Statuto conforme ai principi generali dello Statuto dell'Associazione e nel quale deve essere previsto che:
 - l'organo gode di autonomia finanziaria, disponendo autonomamente dei fondi reperiti;
 - gli atti compiuti dai suoi rappresentanti non comportano responsabilità patrimoniale per l'Associazione;
 - d) è obbligatoria la registrazione dei conti su appositi libri;
 - e) l'attività dei Comitati è soggetta al controllo del Consiglio Direttivo

- che ne risponde all'Assemblea;
- f) ogni anno deve essere predisposta una relazione morale e finanziaria corredata da un inventario e un bilancio da trasmettere alla Presidenza dell'Associazione.
 4. All'atto dell'adempimento puntuale di quanto sopra enunciato, la decisione finale spetterà all'Assemblea. L'Assemblea ratificando il Comitato locale ne approva lo Statuto.
 5. La decisione dell'Assemblea con la quale è concessa o respinta la ratifica è discrezionale e, pertanto, non è impugnabile, purché il rigetto sia preceduto da osservazioni scritte e dall'invito, non recepito, di emendare il progetto non ratificato.
 6. I Comitati locali sono tenuti a partecipare alle spese della struttura centrale nella misura che sarà stabilita tra il Consiglio Direttivo Nazionale e Locale al momento della formazione del Comitato Locale.
 7. Con la nascita dei Comitati locali il Consiglio Direttivo Nazionale integrerà il presente regolamento e le eventuali procedure utilizzate, per renderle adatte alla nuova situazione sociale.
 8. Se l'Associazione Nazionale otterrà la Certificazione all'Istituto Italiano della Donazione e/o qualsivoglia altro ente certificatore, anche la sezione locale si dovrà attenere alle regole procedure richieste dall'ente certificatore.

TITOLO IV - Bilancio e patrimonio

Art. 21

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° di Gennaio al 31 Dicembre dello stesso anno.
2. Il Consiglio Direttivo provvede, per portarli all'approvazione dell'Assemblea, alla stesura:
 - del rendiconto dell'esercizio, con integrata la relazione del revisore dei conti esterno,
 - del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano annuale (mission) e dall'analisi degli eventuali scostamenti.
3. Per le campagne di raccolta fondi, tramite operazioni mirate, come nella giornata nazionale di lotta alla Sclerodermia, il Consiglio Direttivo fornirà, nel rendiconto, un dettaglio dei risultati della raccolta pubblica.

Art. 22

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) da beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione destinati a patrimonio;
 - b) dalle quote di iscrizione dei Soci;
 - c) dalle quote dei soci sostenitori;
 - d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in generale;
 - e) contributi di organismi internazionali;

- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) da sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o di associati.
 - h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. La responsabilità e la cura del patrimonio è compito del Presidente supportato dal Tesoriere.
 3. I beni mobili saranno riconoscibili da apposita etichetta di identificazione. Per i beni mobili che saranno alienati occorrerà fare le corrette procedure di alienazione.

Art. 23

1. Al fine di raggiungere le finalità di cui ai precedenti articoli, l'Associazione potrà far patrocinare e/o finanziare i singoli progetti da:
 - operatori economici,
 - enti sia privati che pubblici,
 - associazioni ed organi vari, sia a carattere internazionale, nazionale o locale.
2. La verifica della validità e della correttezza del patrocinio sono a cura del Presidente che si potrà avvalere del supporto del Consiglio Direttivo, soprattutto nei casi di possibili limitazioni dell'autonomia dell'Associazione. È diritto/dovere di ogni Socio di reperire patrocinatori di iniziative solidali.

TITOLO V – Scioglimento

Art. 24

1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio deve essere approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (Art.11-7). Come liquidatore/i, a meno di diverse indicazioni di legge, possono essere scelti il Presidente e/o membri del Consiglio Direttivo e/o persone esterne scelte dallo stesso Consiglio.
2. I beni che residueranno, dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni no profit, escludendo fin d'ora la distribuzione ai soci del patrimonio dell'Associazione. La scelta dell'organizzazione/i beneficiaria/e può essere indicata dal Consiglio Direttivo o demandata ai liquidatori dell'Associazione.

